



Ambito Alcol

Giugno 2020

Capitolato d'oneri per gli agricoltori

Versione 1.0

I capitolati d'oneri sono disposizioni d'esecuzione del diritto in materia di alcol e degli atti emanati dalla Confederazione non rientranti in questo ambito. Sono parte integrante della concessione.

Dal capitolato d'oneri non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione/termine	Significato
% Vol	Percentuale del volume
A AT	Divisione Alcol e tabacco
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
alco-dec	Applicazione per la notifica digitale di dati riguardanti l'alcol
Recipienti per la verifica	Recipienti calibrati o tarati ufficialmente per la verifica della produzione
LAlc	Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680)
Litri effettivi	Tenore alcolico effettivo calcolato su un litro
OAlc	Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol (RS 680.11)
OTAI	Ordinanza del 5 ottobre 2010 sulla determinazione del tenore alcolico (RS°941.210.2)
OTerm	Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91)
Periodo d'intervento	Periodo in cui gli organi di controllo verificano la produzione
ALK	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont www.bazg.admin.ch E-Mail: alkohol@bazg.admin.ch
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura

Indice

0	Adeguamenti	5
1	In generale	5
2	Basi legali	5
3	Definizione del termine «agricoltore»	5
3.1	Articolo 1 lettera e OAlc	5
3.2	Superfici agricole utili	5
3.3	Colture speciali	5
3.4	Vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate	5
4	Classificazione quale agricoltore.....	6
5	Materie prime.....	6
6	Assoggettamento all'imposta sulle bevande spiritose	6
6.1	Calcolo del fabbisogno personale in franchigia d'imposta	7
6.2	Dichiarazione annuale per la notifica delle scorte finali e delle cessioni (vendita e regalo) di bevande spiritose.....	7
7	Cessione dell'esercizio.....	7
8	Adeguamento dei dati d'esercizio.....	7
9	Cessazione dell'attività agricola e rinuncia alla classificazione quale agricoltore	8
10	Concessione per distillerie domestiche	8
10.1	Rilascio della concessione e trasferibilità	8
10.2	Esercizio e conservazione dell'apparecchio per distillare.....	8
10.3	Sostituzione, trasformazione e riparazione di un apparecchio per distillare	8
10.4	Ubicazione.....	8
10.5	Prestito e noleggio di apparecchi per distillare	8
10.6	Ritiro della concessione.....	8
11	Processo di distillazione	9
11.1	Agricoltori che non dispongono di un apparecchio per distillare	9
11.2	Agricoltori che dispongono di un apparecchio per distillare	9
11.2.1	Dichiarazione di produzione	9
12	Fabbricazione di vini dolci.....	9
13	Diversi.....	10
13.1	Perdita, rottura, danno	10
13.2	Distruzione	10
13.2.1	Quantità inferiori o pari a 20 litri di alcol puro.....	10
13.2.2	Quantità superiori a 20 litri di alcol puro	10
14	Agricoltori professionali.....	10
14.1	Limite.....	10
14.2	Prescrizioni speciali per gli agricoltori professionali.....	10
14.2.1	Dichiarazione di produzione	10
14.2.2	Immagazzinamento di acquaviti	10
14.2.3	Determinazione del tenore alcolico	11
14.2.4	Determinazione delle bevande spiritose prodotte.....	11
14.2.5	Periodo d'intervento	11
14.3	Immagazzinamento di prodotti sfusi.....	11
14.4	Contabilità	11
14.4.1	Riepilogo annuale (contabilità)	11
14.4.2	Documenti contabili.....	12

Capitolato d'oneri per gli agricoltori

14.4.3	Contabilizzazione	12
14.4.4	Chiusura annuale – notifica delle scorte e delle consegne	13
15	Commercio di bevande spiritose	13
16	Entrata in vigore.....	13

0 Adeguamenti

Versione	Data	Capitolo	Cifra	Adeguamento
1.0	Giugno 2020			Documento di base
	Febbraio 2022	Tutti	Tutti	Adeguamenti redazionali

1 In generale

Il presente capitolato d'oneri è destinato a persone con lo statuto di agricoltore in virtù della legislazione sull'alcol con o senza concessione per la gestione di una distilleria domestica.

2 Basi legali

Fanno stato le seguenti prescrizioni e disposizioni.

- Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool ([LAlc; RS 680](#))
- Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'accol ([OAlc; RS 680.11](#))
- Ordinanza del 15 settembre 2017 concernente gli ammanchi di alcol ([RS 680.114](#))
- Ordinanza del 5 ottobre 2010 sulla determinazione del tenore alcolico ([OTAl; RS 941.210.2](#))
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola ([OTerm; RS 910.91](#))
- [Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)
- [Direttiva Procedura d'emergenza alco-dec](#)

3 Definizione del termine «agricoltore»

3.1 Articolo 1 lettera e OAlc

Per agricoltore si intende un [gestore](#) ai sensi della OTerm, che dirige un'azienda di almeno un ettaro di superficie agricola utile, oppure di almeno 50 are in caso di colture speciali o di almeno 30 are in caso di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate.

3.2 Superfici agricole utili

Sono considerate superficie agricola utile le superfici coltivate, le superfici inerbite, i terreni da strame, le superfici di colture perenni e le superfici coltivate tutto l'anno al coperto. Non sono considerate superficie agricola utile le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola (foresta, terreni edificabili ecc.).

3.3 Colture speciali

Per colture speciali s'intendono vigneti, frutteti, bacche, verdure, luppolo, tabacco, piante medicinali e aromatiche nonché funghi (art. 15 OTerm).

Per frutteti s'intendono le colture compatte con una densità di (art. 22 OTerm):

- almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi;
- almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
- almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.

3.4 Vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate

I vigneti sono considerati di forte pendenza o terrazzati quando la declività del terreno è del 30 per cento o maggiore.

4 Classificazione quale agricoltore

L'agricoltore può trattenere in franchigia d'imposta soltanto le bevande spiritose necessarie alla sua economia domestica e alla sua azienda agricola, ottenute dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese (art. 16 LAlc). Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso (art. 3 LAlc).

La classificazione quale agricoltore deve essere richiesta mediante il modulo «[Domanda di classifica quale produttore agricolo di bevande distillate con fabbisogno personale in franchigia d'imposta](#)».

Le condizioni di esercizio degli agricoltori registrati presso l'UFAG sono trasmesse automaticamente all'UDSC per via elettronica. Se non è stata effettuata alcuna registrazione presso l'UFAG, le condizioni di esercizio devono essere annotate dal richiedente sul modulo di domanda summenzionato. L'UDSC si riserva il diritto di richiedere la relativa documentazione (p. es. estratto del registro fondiario, contratto d'affitto ecc.)

5 Materie prime

Al fine di produrre bevande distillate gli agricoltori possono distillare le seguenti materie prime in una distilleria domestica concessionata o farle distillare presso un distillatore per conto di terzi (art. 14 e 19 LAlc): frutta e cascami di frutta, di sidro, succo fermentato, di uva, di vino, di vinacce d'uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche o di altre materie analoghe indigene, provenienti esclusivamente dalla raccolta indigena del produttore o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.

La distillazione di patate, cereali, verdure, zucchero o materie prime alle quali è stato aggiunto zucchero è vietata.

6 Assoggettamento all'imposta sulle bevande spiritose

Tutte le bevande spiritose prodotte in eccesso rispetto al fabbisogno personale ammesso in franchigia d'imposta sono assoggettate all'imposta sulle bevande spiritose (art. 2–13 LAlc).

Le bevande spiritose cedute a terzi gratuitamente o contro remunerazione sono assoggettate all'imposta sulle bevande spiritose (art. 18 LAlc).

6.1 Calcolo del fabbisogno personale in franchigia d'imposta

Il calcolo del fabbisogno personale in franchigia d'imposta si basa sui dati d'esercizio a disposizione dell'UFAG.

Superficie agricola utile	1–5 ettari	5 litri a.p.
	da 5 a 10 ettari	10 litri a.p.
	più di 10 ettari	15 litri a.p.
Persone	Numero di persone adulte occupate stabilmente nell'azienda agricola	2,5 litri a.p. per ogni persona (max. 15 litri a.p.)
Alberi ad alto fusto		1 litro a.p. per 10 alberi ad alto fusto (max. 15 litri a.p.)

6.2 Dichiarazione annuale per la notifica delle scorte finali e delle cessioni (vendita e regalo) di bevande spiritose

La campagna di distillazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Nella seconda metà di ogni anno, gli agricoltori che dispongono di scorte di bevande spiritose, che producono essi stessi le bevande spiritose o le fanno produrre presso una distilleria per conto di terzi, sono tenuti a notificare all'ALK, mediante dichiarazione annuale, le cessioni e le scorte finali per la campagna di distillazione trascorsa. Tale dichiarazione deve essere compilata elettronicamente tramite il portale www.agate.ch e presentata entro il termine previsto. Le istruzioni si trovano [qui](#).

Chi non intende compilare una dichiarazione annuale può rinunciare in qualsiasi momento allo statuto di agricoltore ai sensi della legislazione sull'alcol, passando alla categoria dei piccoli produttori. Ai piccoli produttori viene concessa ogni anno una riduzione d'imposta. Il relativo modulo di richiesta si trova [qui](#).

7 Cessione dell'esercizio

In caso di cessione dell'esercizio è necessario compilare l'«[Annuncio di mutazione / domanda di classifica quale poduttore agricolo di bevande distillate con fabbisogno personale in franchigia d'imposta](#)» e trasmetterlo all'ALK. La cessione può essere annunciata anche nella dichiarazione annuale.

Gli agricoltori che cedono l'esercizio a un'altra persona possono trattenere un massimo di 20 litri di alcol puro della loro scorta di bevande spiritose per il fabbisogno personale.

Le scorte complessive possono essere rilevate dal successore in esenzione d'imposta, a condizione che la sua classificazione quale agricoltore venga riconosciuta.

8 Adeguamento dei dati d'esercizio

Eventuali adeguamenti della superficie agricola utile, del numero di persone adulte che lavorano nell'azienda agricola o della quantità di alberi ad alto fusto vanno segnalati all'ALK tramite e-mail (alkohol@bazg.admin.ch) oppure mediante dichiarazione annuale.

9 Cessazione dell'attività agricola e rinuncia alla classificazione quale agricoltore

La cessazione dell'attività agricola deve essere notificata all'UDSC mediante dichiarazione annuale.

Dalle scorte di bevande spiritose sono trattenuti al massimo 20 litri di alcol puro in franchigia d'imposta per il fabbisogno personale.

Le persone già classificate come agricoltori possono rinunciare a questo statuto in qualsiasi momento.

10 Concessione per distillerie domestiche

10.1 Rilascio della concessione e trasferibilità

La concessione è rilasciata senza alcun emolumento, a condizione che il titolare soddisfi le condizioni per il rilascio di una concessione ai sensi della legislazione sull'alcol.

La concessione è personale e può essere trasferita a un nuovo concessionario solo dietro autorizzazione dell'UDSC. Tale autorizzazione viene rilasciata se l'apparecchio per distillare viene trasferito con il dominio della distilleria e il nuovo concessionario soddisfa le condizioni per il rilascio della concessione.

10.2 Esercizio e conservazione dell'apparecchio per distillare

L'apparecchio per distillare può essere utilizzato solo dalla persona indicata nella concessione e dai suoi familiari che vivono in comunione domestica, nonché da persone autorizzate dai concessionari a tale scopo.

L'apparecchio per distillare deve essere conservato in modo da rendere impossibile l'utilizzo da parte di persone non autorizzate.

10.3 Sostituzione, trasformazione e riparazione di un apparecchio per distillare

Senza l'autorizzazione dell'UDSC, gli apparecchi per distillare non possono essere né sostituiti né trasformati a scopo di aumentarne la capacità di produzione, né trasferiti a terzi, se questo trasferimento non è in relazione con quello del dominio della distilleria. Ciò vale anche per gli accessori (art. 14 e 15 LAIc).

10.4 Ubicazione

L'apparecchio per distillare è legato localmente all'azienda agricola menzionata nella concessione. Per il trasferimento di un apparecchio per distillare o parti di esso occorre richiedere un'autorizzazione all'UDSC (art. 14 LAIc).

10.5 Prestito e noleggio di apparecchi per distillare

Per gli agricoltori impossibilitati ad avvalersi di una distilleria che lavora per conto di terzi a causa della loro posizione geografica, l'UDSC può autorizzare un'azienda agricola vicina a distillare le loro materie prime o a concedere loro in prestito o a noleggio il proprio apparecchio per distillare. Si applicano per analogia le prescrizioni di controllo previste per la produzione professionale (art. 14 LAIc e art. 7 OAIc).

10.6 Ritiro della concessione

L'UDSC può ordinare provvedimenti amministrativi che possono portare fino al ritiro della concessione (art. 6 LAIc) se il concessionario:

Capitolato d'oneri per gli agricoltori

- a) non adempie gli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri;
- b) viola regolarmente o gravemente la legislazione sull'alcol;
- c) non soddisfa più i criteri per la classificazione come agricoltore ai sensi della legislazione sull'alcol.

11 Processo di distillazione

11.1 Agricoltori che non dispongono di un apparecchio per distillare

Gli agricoltori che non dispongono di un apparecchio per distillare portano le loro materie prime in una distilleria per conto di terzi, la quale si occupa delle formalità con l'UDSC e dichiara la produzione.

11.2 Agricoltori che dispongono di un apparecchio per distillare

Prima di utilizzare l'apparecchio per distillare, gli agricoltori devono richiedere un'autorizzazione di distillazione tramite l'applicazione alco-dec (vedi [punto 4.3 Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)). Se sussiste un guasto nel portale agate, è possibile ricorrere alla [Procedura d'emergenza alco-dec](#). Prima di qualsiasi processo di distillazione speciale, ad esempio la ridistillazione, è necessario contattare l'ALK.

Non è consentito avviare il processo di distillazione prima del rilascio della rispettiva autorizzazione. Se una richiesta di distillazione non può essere registrata in alco-dec, occorre contattare la sezione ALK.

Il processo di distillazione deve avvenire durante il periodo di tempo menzionato nell'autorizzazione. Se durante questo periodo di tempo non sono state distillate tutte le materie prime autorizzate, è possibile presentare una nuova domanda di distillazione per la quantità rimanente (vedi [Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)).

Durante l'intero processo di distillazione gli agricoltori devono essere in grado di fornire all'UDSC informazioni sulle quantità di materie prime già distillate e sulle quantità di bevande spiritose da esse ottenute.

Per determinare il tenore alcolico in volume occorre utilizzare un alcolometro della classe di accuratezza II (vedi art. 55 cpv. 3 OAlc e allegato 1 OTAI).

11.2.1 Dichiarazione di produzione

La dichiarazione delle bevande spiritose presso l'UDSC avviene secondo il principio dell'autodichiarazione mediante l'applicazione alco-dec (vedi [punto 4.3 Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)). Di conseguenza, i distillatori sono responsabili della corretta dichiarazione della quantità e del tenore alcolico delle bevande spiritose prodotte.

Gli agricoltori che dispongono di un apparecchio per distillare devono dichiarare la loro produzione non appena le bevande spiritose sono pronte per essere bevute (cioè dopo la riduzione del contenuto alcolico, la filtrazione, ecc.). Il tenore alcolico è espresso in % del volume alla temperatura di riferimento di 20 °C.

12 Fabbricazione di vini dolci

Al termine della fabbricazione i vini dolci prodotti nella propria azienda devono essere dichiarati per l'imposizione all'ALK mediante il modulo «[Rapporto di fabbricazione di vino dolce](#)».

La fabbricazione si considera completata non appena il vino dolce prodotto è pronto per l'imbottigliamento.

Capitolato d'oneri per gli agricoltori

La quantità di bevande spiritose utilizzata per la fabbricazione di vini dolci (in litri di a.p.) figura già nella dichiarazione annuale alla voce «Fabbricazione».

13 Diversi

13.1 Perdita, rottura, danno

Gli agricoltori devono segnalare immediatamente eventuali danni ad ALK. È considerato «immediato» un periodo di 24 ore o, al massimo, il giorno lavorativo successivo. In tal caso occorre notificare le seguenti informazioni: tipo di bevanda spiritosa, quantità, tenore alcolico nonché circostanze che hanno causato il danno. Vedi anche promemoria [«Perdita, distruzione, denaturazione di bevande spiritose ed etanolo destinato all'uso come bevanda»](#).

Per la notifica occorre utilizzare il modulo [«Richiesta di distruzione o notifica di perdita di bevande spiritose ed etanolo destinato all'uso come bevanda»](#).

Le perdite di bevande spiritose non dichiarate o annunciate solo con la dichiarazione annuale sono dedotte dal fabbisogno personale in franchigia d'imposta.

13.2 Distruzione

13.2.1 Quantità inferiori o pari a 20 litri di alcol puro

Sulla base della notifica ad ALK, i richiedenti ricevono il modulo [«Richiesta di distruzione o notifica di perdita di bevande spiritose ed etanolo destinato all'uso come bevanda»](#). La domanda deve essere compilata secondo le voci predefinite e trasmessa ad ALK. Al ricevimento della richiesta di distruzione, la sezione SPIR decide in merito all'ulteriore modo di procedere.

13.2.2 Quantità superiori a 20 litri di alcol puro

La distruzione deve avvenire sotto il controllo dell'UDSC.

14 Agricoltori professionali

14.1 Limite

Gli agricoltori che nel corso di una campagna di distillazione producono più di 200 litri di alcol puro presso la propria distilleria o presso una distilleria per conto di terzi, non solo sono assoggettati alle prescrizioni generali per gli agricoltori ma anche alle stesse disposizioni di controllo che si applicano alle distillerie professionali (art. 14 OAlc).

14.2 Prescrizioni speciali per gli agricoltori professionali

14.2.1 Dichiarazione di produzione

Gli agricoltori assoggettati agli stessi controlli dei produttori professionali devono dichiarare la loro produzione immediatamente dopo il completamento del processo di distillazione e prima di qualsiasi trasformazione (riduzione del contenuto alcolico, filtraggio, ecc.) in alco-dec.

14.2.2 Immagazzinamento di acquaviti

Le bevande spiritose prodotte da agricoltori assoggettati agli stessi controlli dei produttori professionali devono essere immagazzinate in forma invariata in recipienti calibrati o tarati ufficialmente fino alla dichiarazione di produzione e fino alla fine del periodo d'intervento.

Le bevande spiritose dichiarate non possono lasciare il luogo di produzione prima delle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione di produzione. Durante questo periodo, l'UDSC può effettuare dei controlli delle bevande spiritose in qualsiasi momento. Chi non si attiene a questo regolamento può essere punito.

14.2.3 Determinazione del tenore alcolico

Conformemente all'[OTA](#), gli agricoltori che dispongono di un impianto di distillazione e che sono assoggettati agli stessi controlli dei produttori professionali utilizzano un alcolometro tarato della classe di accuratezza II per determinare il tenore alcolico (in percentuale del volume) delle bevande spiritose prodotte (art. 55 OAlc).

14.2.4 Determinazione delle bevande spiritose prodotte

Al fine di determinare la quantità di bevande spiritose prodotte, gli agricoltori assoggettati agli stessi controlli dei produttori professionali utilizzano recipienti, bilance o contatori calibrati o tarati ufficialmente.

Le misurazioni sono effettuate in chilogrammi o in litri. Nel caso dei chilogrammi i recipienti di misurazione devono essere tarati e misurati con una bilancia calibrata ufficialmente, mentre per quanto riguarda i litri le misurazioni vanno eseguite in recipienti calibrati ufficialmente e muniti di spia e scala graduata.

La produzione deve essere dichiarata immediatamente dopo la fine del processo di distillazione e prima di procedere a qualsiasi trasformazione (riduzione del tenore alcolico, filtraggio ecc.) dell'alcol ottenuto. Per ciascun recipiente misurato, occorre registrare in alco-dec la quantità di alcol in chilogrammi o litri, il tenore alcolico e la temperatura indicata sull'alcolometro.

La stessa procedura deve essere eseguita per i prodotti di testa e di coda, specificando in tal caso se sono stati conservati o distrutti. Se questi prodotti non sono stati separati, occorre menzionarlo.

14.2.5 Periodo d'intervento

Le bevande spiritose possono uscire dai recipienti o essere ulteriormente lavorate solo dopo la scadenza del periodo d'intervento indicato nel giustificativo di produzione, vale a dire alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione di produzione. Anche i prodotti di testa e di coda vanno distrutti una volta trascorso il periodo d'intervento.

14.3 Immagazzinamento di prodotti sfusi

Dopo la scadenza del periodo d'intervento le bevande spiritose prodotte devono essere immagazzinate in recipienti misurati o tarati e numerati. Tutti i recipienti destinati all'immagazzinamento di prodotti sfusi devono essere provvisti di una scheda di deposito.

14.4 Contabilità

Gli agricoltori professionali hanno l'obbligo di tenere una contabilità analogamente ai produttori professionali (art. 14 OAlc) e possono decidere autonomamente la forma di tale contabilità. I libri contabili devono permettere in ogni momento di fornire informazioni sulle entrate (produzione e acquisti), sulle uscite (consegne) nonché sulle scorte delle bevande distillate. Inoltre, in caso di controllo, sono tenuti a permettere agli organi di controllo dell'UDSC di esaminare la contabilità e a fornire loro ogni informazione necessaria.

14.4.1 Riepilogo annuale (contabilità)

Il riepilogo annuale deve contenere le seguenti informazioni:

- totale delle entrate (comprese le scorte iniziali);
- totale delle uscite;

Capitolato d'oneri per gli agricoltori

- saldo contabile;
- scorte dopo l'inventario;
- differenze/quantità utilizzate (saldo contabile – scorte dopo l'inventario).

È possibile scaricare la tabella Excel 300F-i [«Ricapitolazione annuale delle bevande distillate»](#) sulla pagina Internet dell'AFD www.ezv.admin.ch Alcol > Produzione indigena.

14.4.2 Documenti contabili

I documenti contabili devono contenere le seguenti informazioni e devono essere conservati per 10 anni.

14.4.2.1 Fatture e bollettini di consegna

- Indirizzi dei clienti e dei fornitori
- Designazione dei prodotti, quantità e tenore alcolico di ciascun prodotto

14.4.2.2 Scorte

- Quantità e tenore alcolico di ciascun prodotto secondo l'inventario

14.4.2.3 Prodotti

- Numero dell'autorizzazione di distillazione
- Quantità prodotte e tenore alcolico di ciascun prodotto (verifica da parte degli agricoltori stessi)

14.4.3 Contabilizzazione

14.4.3.1 Fabbricazioni proprie

Gli aperitivi, i liquori e le miscele di bevande spiritose prodotti nella propria azienda devono essere registrati nell'apposito conto il giorno stesso della produzione. Se a tale scopo vengono utilizzate bevande spiritose proprie, queste devono essere dichiarate ad ALK per l'imposizione.

Se le bevande spiritose di produzione propria non vengono dichiarate per l'imposizione, è necessario aprire un conto corrispondente o redigere un rapporto di fabbricazione. La quantità di bevande spiritose, di prodotti semifiniti e di aromi aggiunti utilizzati deve essere continuamente contabilizzata. Su richiesta dell'UDSC, gli agricoltori devono presentare i giustificativi (p. es. ricette) indicando la quantità e la gradazione alcolica.

Se nel processo di fabbricazione gli agricoltori utilizzano bevande spiritose sia imposte sia non imposte, l'imposizione avviene subito dopo la fabbricazione.

Le consegne di vini dolci (e alcopops) **non** possono essere registrate alla voce relativa alle consegne della dichiarazione annuale, ma devono essere notificate all'ALK mediante il modulo [«Notifica per la tassazione per gli agricoltori»](#) (disponibile in tedesco, francese e italiano).

14.4.3.2 Acquisto di bevande spiritose

Le bevande spiritose o l'etanolo acquistati devono essere registrati in un conto separato nella contabilità dell'alcol.

Se le bevande distillate acquistate vengono miscelate con le bevande spiritose di propria produzione, occorre dichiarare immediatamente tali bevande all'ALK per l'imposizione.

14.4.3.3 Consegne superiori a 50 litri effettivi nel corso della campagna di distillazione

Se il totale delle consegne effettuate nel corso della campagna di distillazione è superiore a 50 litri effettivi, gli agricoltori devono dichiararlo all'ALK alla fine del mese corrispondente mediante modulo [«Notifica per la tassazione per gli agricoltori»](#) (disponibile in tedesco, francese e italiano).

14.4.3.4 Bevande spiritose e vini dolci assoggettati all'imposta

Le bevande spiritose e i vini dolci acquistati e già assoggettati all'imposta devono essere registrati nella contabilità dell'alcol, ma **non** possono essere riportati nella dichiarazione annuale.

14.4.4 Chiusura annuale – notifica delle scorte e delle consegne

La contabilità dell'alcol con le relative registrazioni deve essere chiusa al 30 giugno di ogni anno e conservata nell'azienda insieme all'inventario e ai giustificativi.

Le scorte finali (inventario) e le consegne devono essere riportate nella dichiarazione annuale. Tale dichiarazione deve essere compilata elettronicamente tramite il portale www.agate.ch e presentata entro il termine previsto (vedi cifra 6.2).

15 Commercio di bevande spiritose

Il commercio di bevande spiritose è soggetto alle disposizioni della legislazione sull'alcol e al relativo diritto cantonale.

16 Entrata in vigore

Il presente capitolato d'oneri entra in vigore il 1° giugno 2020.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ambito Alcol